



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 354 del 28/04/2023

Oggetto:

**CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO –
PROFESSIONALE EX ART. 7, C. 6 D. LGS. N. 165/2001 A UN ULTERIORE
PSICOLOGO DA ASSEGNARE ALLA SOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
PER IL PROGETTO ALI (AUTISM LIFE IMPROVEMENT)**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1008 del 30/12/2022 questa Azienda ha predisposto un progetto dal titolo "A.L.I. (Autism Life Improvement) percorso individualizzato per la promozione della qualità di vita delle persone con autismo, dall'età scolare all'età giovane adulta 7-12 anni", disponendo di specifici finanziamenti stanziati dalla Direzione Regionale Sanità e Welfare che ha incaricato l'ASL CN1 a predisporre una proposta progettuale e a gestire i percorsi con le aziende sanitarie partecipanti al progetto;
- l'ASL V.C.O., in accordo con l'ASL CN1 aveva stabilito di utilizzare i fondi messi a disposizione per l'attivazione di n. 2 incarichi libero professionali di psicologo, per un impegno orario di circa 15 ore settimanali ciascuno e per assumere a tempo determinato un Educatore Professionale per un impegno orario di circa 15 ore settimanali;
- con deliberazione 27 del 18/01/2023 si è provveduto all'emissione di specifico avviso di ricerca per due psicologi e con successiva deliberazione n. 254 del 29/03/2023 si è provveduto ad approvare la graduatoria derivante dall'avviso nell'ambito del progetto succitato e a conferire i due suddetti incarichi libero professionali ai candidati classificati nei primi due posti della stessa, Dott.ssa Clarissa Tusino e Dott.ssa Laura Lonardo;
- con deliberazione n. 871 del 09/12/2022, non avendo riscontrato disponibilità per una assunzione a tempo determinato dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di seguito indicata, si è altresì provveduto ad assumere a tempo indeterminato un Educatore Professionale, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami approvata dalla ASL VCO con deliberazione n. 136/2022 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal suddetto progetto, precisando che l'onere economico derivante dall'assunzione era da imputarsi, dapprima al fondo vincolato per il progetto A.L.I. e che in seguito, utilizzate interamente le somme stanziare, lo stesso sarebbe rientrato nella spesa del personale dipendente, essendo l'assunzione di che trattasi prevista dal PTFP;

Preso atto che con note Prot. n. 21387 del 30/03/2023 e Prot. n. 23052 del 05/04/2023 il Direttore S.O.C. Neuropsichiatria Infantile, a seguito di incontro avvenuto in data 29/03/2023 con i referenti dell'ASL CN1 capofila del progetto ALI, ha comunicato l'impossibilità di utilizzare i fondi del progetto per finanziare l'assunzione a tempo indeterminato dell'Educatore Professionale, e quindi la necessità sia di rimodulare il progetto stesso, destinando i fondi, previsti per l'educatore professionale, per il conferimento dell'incarico ad un ulteriore psicologo, sia di ridistribuire le prestazioni dei tre psicologi in modo diverso rispetto a quanto previsto nella deliberazione n. 254 del



29/03/2023, in ragione della consistenza dei fondi regionali in questione;

Ritenuto pertanto di procedere all'utilizzo della graduatoria approvata con deliberazione n. 254 del 29/03/2023 e conferire al candidato classificato al terzo posto della stessa, Dott.ssa Michela BOTTACCHI (n. 15/08/1989), Psicologo iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, un incarico di collaborazione libero – professionale per lo svolgimento, dalla data di stipula del contratto di lavoro e fino al 24/01/2024, di attività professionali presso la SOC Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto A.L.I., volto alla promozione della qualità di vita di persone con l'autismo dall'età scolare all'età giovane adulta (7-12 anni);

Considerata la necessità, a seguito di quanto sopra, di procedere ad una redistribuzione delle prestazioni da assegnare ai tre psicologi in ragione della consistenza dei fondi regionali assegnati, che verranno pertanto suddivisi come di seguito indicato:

- Fondo 2020 a) di complessivi 37.878,00 da utilizzare per i due psicologi Clarissa TUSINO e Laura LONARDO per 18.939,00 Euro ciascuno, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro fino al 04/12/2023;
- Fondo 2020 b) di complessivi 25.252,00 da utilizzare interamente per lo psicologo Dott.ssa Michela BOTTACCHI, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro fino al 24/01/2024;

Visti l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di procedere**, per le motivazioni indicate nelle premesse, di conferire mediante l'utilizzo della graduatoria approvata con deliberazione n. 254 del 29/03/2023, alla Dott.ssa Michela BOTTACCHI (n. 15/08/1989), psicologo classificato al terzo posto della stessa e abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, un incarico di collaborazione libero – professionale, per lo svolgimento, dalla data di stipula del contratto di lavoro e fino al 24/01/2024, di attività professionali presso la SOC Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del progetto A.L.I., volto alla promozione della qualità di vita di persone con l'autismo dall'età scolare all'età giovane adulta (7-12 anni), secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.



2. **Di ridistribuire** le prestazioni da assegnare ai tre psicologi in ragione della consistenza dei fondi regionali assegnati, che verranno pertanto suddivisi come di seguito indicato:
 - Fondo 2020 a) di complessivi 37.878,00 da utilizzare per i due psicologi Dott.ssa Clarissa TUSINO e Dott.ssa Laura LONARDO, per 18.939,00 Euro ciascuno, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro fino al 04/12/2023;
 - Fondo 2020 b) di complessivi 25.252,00 da utilizzare per lo psicologo Dott.ssa Michela BOTTACCHI, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro fino al 24/01/2024.
3. **Di annullare**, per le motivazioni indicate nelle premesse, il punto 4) della deliberazione n. 871 del 09/12/2022, in quanto l'onere economico per l'assunzione a tempo indeterminato dell'Educatore Professionale non può trovare finanziamento come indicato nella deliberazione stessa.
4. **Di rettificare**, il punto 6) del dispositivo della deliberazione n. 27 del 18/01/2023 e il punto 4) della deliberazione n. 254 del 29/03/2023, imputando la spesa presunta massima di Euro 63.130,00 al conto 3.10.04.94 Impegno 91 – Sub 1-2, con la precisazione che la stessa risulta interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi specificamente a tal fine assegnati dall'Istituto Superiore di Sanità, in accordo con la Direzione Regionale Sanità e Welfare, all'ASL CN1, la quale con deliberazione n. 190 del 30/06/2022 ha sottoscritto l'accordo di collaborazione con l'ASL VCO.
5. **Di precisare** che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 27 del 18/01/2023 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di collaborazione libero – professionale, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., a due psicologi (iscritti all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, e in possesso di formazione di tipo cognitivo comportamentale, conoscenza delle scale di valutazione del funzionamento adattivo delle persone con autismo (VINELAND) e degli strumenti di valutazione PEP-3 o VB-MAPP o TTAP e con comprovata capacità nella presa in carico di bambini e ragazzi con diagnosi di Autismo, supervisione di programmi psicoeducativi attuati da Educatori Professionali formati per gli interventi sull'autismo e nel contesto scolastico e comprovata esperienza nella conduzione di PARENT TRAINING individuale o di gruppo per genitori di bambini o ragazzi autistici), per lo svolgimento di attività professionali presso la SOC N.P.I. per la realizzazione del progetto A.L.I., volto alla promozione della qualità di vita di persone con autismo dall'età scolare all'età giovane adulta (7-12 anni), prevedendo un compenso omnicomprendente lordo di Euro 24.545,00 ciascuno e un impegno orario di circa 15 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto fino al 21/01/2024.
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. 254 del 29/03/2023 e n. del di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E



Dott.ssa (di seguito denominato "Professionista"), nata il a, residente a Via n., Partita IVA n. codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Psicologi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione, presso la S.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del progetto A.L.I. volto alla promozione della qualità di vita di persone con l'Autismo dall'età scolare all'età giovane adulta (7-12 anni)

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, la Dott.ssa Stefania VOZZA, Direttore S.O.C. Neuropsichiatria, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà,



- comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;
 - il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata dal 2023 al .

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprendivo lordo di Euro per il periodo previsto, con un impegno orario massimo di .

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina



codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

**Art. 7
FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

**Art. 8
BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.ssa

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**